



# Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

## *Segreteria Provinciale Bergamo*

Prot. nr. 7/2013/SIAP/PROV.

Bergamo, 15 / 01 / 2013

Al Signor Questore  
= BERGAMO =

Al Signor Dirigente  
l'Ufficio Polizia di Frontiera  
= ORIO AL SERIO =

Al Signor Dirigente  
la Sezione Polizia Stradale  
= BERGAMO =

e, p.c.

Al Signor Dirigente  
il Compartimento Polizia Stradale  
= MILANO =

Al Signor Dirigente  
la II Zona Polizia di Frontiera  
= LINATE =

Al Signor Dirigente  
il Compartimento Polizia Ferroviaria  
= MILANO =

Al Signor Dirigente  
il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni  
= MILANO =

**OGGETTO:** Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici -

Il D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge n. 111 del 2011, all'art. 16 ha apportato significative modifiche in tema di visita fiscale e di fasce di reperibilità in caso di malattia dei pubblici dipendenti e introdotto una nuova disciplina in materia di assenze per visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.



# **Sindacato Italiano Appartenenti Polizia**

## ***Segreteria Provinciale Bergamo***

La normativa di cui sopra, applicabile anche agli appartenenti della Polizia di Stato, consente al personale di giustificare l'assenza per visite terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici anche con attestazione rilasciata da struttura privata.

Prima dell'entrata in vigore della Legge in questione, per il personale della Polizia di Stato, nei casi sopra prospettati, la relativa assenza poteva essere giustificata ricorrendo, di volta in volta, all'istituto del permesso breve o del congedo ordinario che eventualmente poteva essere convertito in congedo straordinario previa valutazione, ampiamente discrezionale, del Dirigente dell'Ufficio.

Il parere n. 56340 del 21\11\2011 formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha definitivamente chiarito che in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

In sintesi, il collega potrà direttamente chiedere che la giornata in cui dovrà effettuare la visita o l'esame venga direttamente considerata come giorno di malattia producendo solamente l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura privata che ha eseguito la prestazione senza dover sottostare ad ulteriori adempimenti o formalità.

Alla luce di quanto rappresentato affinché la citata disposizione normativa possa trovare piena diffusione tra i colleghi e concreta attuazione si richiede alle SS.VV. l'emanazione di apposite disposizioni che recepiscano le intervenute modifiche legislative.

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale  
Andrea Concas

Allegato: parere n. 56340 della Funzione Pubblica